

# Sistemi di amministrazione

- Disgiuntivo (regime dispositivo: 2257)
- Congiuntivo (2258)
  
- In via generale, l'amministrazione deve svolgersi nel rispetto dell'art. 2086<sup>2</sup>
  - Adeguatezza di assetti amministrativi, organizzativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa
  - Assetti *necessariamente* da predisporre con decisione degli amministratori

# Regime dispositivo generale

- Art. 2257
- Salvo diversa pattuizione
  - Amministrazione spetta a tutti i soci
  - Amministrazione si svolge secondo modello disgiuntivo
- Amministrazione è fattore interno; rappresentanza è il suo corrispettivo verso l'esterno.
  - Regime della rappresentanza: 2266<sup>2</sup>
    - Dispositivo: salvo pattuizione contraria, rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore

# Amministrazione disgiuntiva

- *Ratio*: bisogna fare presto!
  - *Contra*: limitata ponderazione
    - Rimedio: possibilità di opposizione
- Ogni socio amministratore decide in autonomia, ma...
- ...prima che l'azione sia compiuta ogni altro *socio amministratore* ha diritto di opposizione
- Decisione su opposizione spetta a
  - Tutti i *soci* (anche *non* amministratori: regime dispositivo)
  - A terzi (arbitraggio: se così pattuito)

# L'opposizione dell'amministratore

- ...prima che l'azione sia compiuta
- Cosa significa?
  - Chi vuole compiere un'operazione deve comunicarlo agli altri amministratori...
  - ...oppure no?
  - [www.menti.com](http://www.menti.com) codice 5067 0805

# Amministrazione congiuntiva

- Art. 2258
- Due differenti configurazioni
  - Unanimistica (dispositiva)
  - Maggioritaria dei *soci amministratori*
    - Per quote di interesse (dispositivo)
    - Altre modalità di computo della maggioranza (a scelta)
- *Ratio*: bisogna pensarci bene!
  - *Contra*: la velocità non è il suo forte
    - Correttivo: ogni *amministratore* può compiere operazioni in autonomia, se c'è *urgenza di evitare un danno* alla società (danno emergente, non lucro cessante)

# Rappresentanza

- Estesa ad ogni atto compreso in oggetto sociale (2298); atti estranei all'oggetto sociale sono sempre opponibili ai terzi
  - Possibile limitazione convenzionale
    - Atto costitutivo
    - Procura
  - Limitazioni opponibili ai terzi solo se portate a loro conoscenza attraverso iscrizione in R.I., o si prova che terzi ne siano a conoscenza
  - In assenza di specifica pattuizione, simmetria tra regime di amministrazione e rappresentanza

# Obblighi degli amministratori

- **Gestione dell'impresa**
  - Decisione di linea generale
  - Compimento di tutti gli atti rientranti in oggetto sociale
    - Ma non la modifica dell'oggetto sociale stesso, neppure implicita
  - **Obblighi specifici:**
    - Scritture contabili e bilancio
    - Iscrizioni in R.I.
    - Predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili

# Amministratori o mandatari?

- Richiamo generale a norme su mandato (2260<sup>1</sup>), ma...
  - ...non si distingue qui tra ordinaria e straordinaria amministrazione (1708<sup>2</sup>)
  - ...c'è qui obbligo di vigilanza su operato di altri amministratori (*mutual monitoring*) (2257)
  - ...obbligazione è qui di mezzi
  - ...ma certamente applicabile norma su presunzione di onerosità (1709)
    - Salvo casi particolari

# Responsabilità

- Non responsabili per *alea* commerciale, ma solo per decisioni *irragionevoli o imprudenti*
- Ampia discrezionalità rispetto alle modalità di adempimento dei propri doveri
- 2260: responsabilità solidale *verso la società* per adempimento degli obblighi loro imposti da legge o contratto
  - Esclusi da responsabilità gli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa
  - È la società (nella persona dei suoi rappresentanti) ad esercitare l'azione, *volta alla reintegrazione del patrimonio sociale*, che si prescrive in 5 anni da cessazione di carica (2949 n. 1)
  - *Giurisprudenzialmente* c'è favore per azione di responsabilità esercitata da singoli soci direttamente danneggiati (es. Cass. 1261/2016)

# Amministratori esterni?

- Sì, perché....
  - ...i soci restano comunque illimitatamente responsabili
    - Diversamente, nella s.s.
  - È comunque necessaria clausola statutaria apposita
  - Discutibile se soci possano imporgli direttive vincolanti
  - Possibilità rafforzata da arbitraggio gestionale ex art. 37 d.lgs. 5/2003

# Soci non amministratori

- Conservano sempre potere di controllo (2261)
  - Informazione
  - Ispezione
  - Rendiconto
  - Probabilmente la possibilità di impartire direttive vincolanti ai soci amministratori

# Decisioni dei soci

- Problema di fondo: unanimità o maggioranza?
- Linea di fondo:
  - Unanimità (dispositiva, salvo per decisioni basilari che resterebbero comunque soggette a unanimità: 2252) per modifiche oggettive e soggettive al contratto sociale
    - Decisioni relative a fondamenti associativi
  - Maggioranza, per altre decisioni. Ma si fa presto a dire maggioranza!
    - Decisioni gestorie in senso lato (ad es.: nomina e revoca di amministratori per atto separato)
    - Ma v. anche art. 2500<sup>ter</sup><sup>1</sup> su trasformazione, 2502<sup>1</sup> su fusione (richiamato da 2506<sup>ter</sup><sup>5</sup> per scissione): regola dispositiva è maggiorana per quota di interesse

# Le maggioranze possibili

- Per **teste**
- Per quota di **partecipazione al capitale...**
- ...che se non è stabilito diversamente è uguale alla **quota di partecipazione agli utili** (detta anche quota di interesse; 2263<sup>1</sup>)...
- ...che se non è stabilito diversamente, corrisponde alla **quota di partecipazione alle perdite** (2263<sup>3</sup>)

# Le maggioranze possibili

- La maggioranza applicabile alle decisioni para-gestorie si ritiene dover essere, salvo espressa pattuizione contraria, quella basata sulla *quota di interesse*
  - Motivazione ex artt. 2257, 2258, 2500ter, 2502<sup>1</sup>, 2506ter<sup>5</sup> (comunque derogabili statutariamente)

# Modalità decisionali

- Metodo collegiale, oppure no?
- Silenzio della norma
- Preferibile privilegiare i principi del metodo collegiale (convocazione, riunione, discussione, decisione, verbalizzazione) almeno per le decisioni da assumere a maggioranza
  - Struttura assembleare non è necessaria; può essere recuperata statutariamente
- Impugnativa delle decisioni dei soci
  - Manca norma specifica
  - Forse applicabile art. 2479<sup>ter</sup> in materia di s.r.l. (evita ricorso a nullità dei contratti ex art. 1418 ss.)

# Modifiche del contratto sociale

- **Opponibilità**
  - Ai soci: immediata
  - Ai terzi: dopo iscrizione in R.I.
    - O, per irregolari, dopo averla portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei
- **Rientra tra modifiche anche mutamento della compagine**
  - Di norma richiede unanimità
    - In assenza della quale la cessione è improduttiva di effetti di fronte alla società
  - Possibili clausole, anche di libero trasferimento

# Scioglimento del singolo vincolo

- Morte
- Recesso
- Esclusione
  
- Effetti immediati e posticipati nel tempo
- Socio o aventi causa maturano diritto di credito a quota di liquidazione
  - Ma per eredi può funzionare diversamente

# Norme comuni

- Art. 2289: modo e tempo per la liquidazione
- Art. 2290: responsabilità del socio uscente che permane per obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento
  - Opponibilità di scioglimento a terzi solamente quando portato a loro conoscenza con mezzi idonei (per s.n.c. regolare: iscrizione in r.i.)
    - E per irregolari? Incentivo indiretto a regolarizzazione
- Art. 147<sup>2</sup> l.fall.: fallimento in estensione di soci illimitatamente responsabili può essere dichiarato al massimo entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale
  - O dal momento in cui si perde responsabilità illimitata

# Recesso (art. 2285)

- Due fattispecie... che si combinano
  - Società contratta a tempo indeterminato
    - (o «per tutta la vita di uno dei soci»)
      - Eventuale causa *ad personam*
    - *Ad nutum*, salvo preavviso di 90 giorni
      - Espressione di principio di sfavore nei confronti di contratti perpetui
      - Preavviso per contemperare interessi di socio ad uscire, e di società a recuperare fondi per liquidare il recedente con un certo agio
  - Giusta causa (oggettiva), o per cause previste dal contratto
    - Giusta causa da intendersi come aggravio della posizione del socio rispetto a quanto originariamente previsto
    - Espressione del principio quanto previsto per i casi di trasformazione (art. 2500*ter*<sup>1</sup>), fusione e scissione( artt. 2502<sup>1</sup> e 2506*ter*<sup>5</sup>): recesso per chi non abbia concorso ad assunzione di decisione
      - Principio generale per decisioni a maggioranza a forte impatto su situazione dei soci?
    - Opera anche nel caso di società contratta a tempo indeterminato
      - In questo caso, però, non c'è necessità di preavviso

# Esclusione (artt. 2286 e 2288)

- Due possibilità
  - Esclusione di diritto (incidenza della volontà dei soci è irrilevante)
    - Art. 2288
      - Dichiarazione di fallimento (in proprio o in estensione da altra società) del socio; in futuro «procedura di liquidazione giudiziale»
      - Quando creditore particolare del socio ha chiesto e ottenuto la liquidazione della quota
      - *Ratio*: tutela dei terzi creditori, fallimentari e personali.
        - » Per il creditore particolare, le tutele per la società sono già presenti all'art. 2305
        - » Nel caso del fallimento, l'interesse dei creditori del fallito è reputato superiore a quello della società al suo mantenimento patrimoniale
        - » In entrambi i casi, con la liquidazione della quota, al creditore particolare o al fallimento, viene meno (tra l'altro) il conferimento

# Esclusione (artt. 2286 e 2288)

## – Esclusione facoltativa

- Art. 2286 (gravi inadempimenti di obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale)
  - Casi previsti dalla norma sono in larga parte esemplificazioni (impossibilità sopravvenuta di effettuare conferimento d'opera; perimento del bene conferito in godimento per causa non imputabile agli amministratori; perimento del bene conferito in proprietà, prima del trasferimento – *res perit domino*)
    - » E caso particolare è anche quello ex art. 2301: violazione del divieto di concorrenza; in questo caso, la possibilità di essere escluso è la sanzione per la violazione del patto fiduciario intercorrente tra i soci
  - Casi aventi ad oggetto situazioni personali del socio (interdizione, inabilitazione, condanna a pena che comporta interdizione anche solo temporanea dai pubblici uffici)
    - » *Ratio*: possibilità che non sia gradito il subingresso nella posizione sociale di tutore o curatore; ragionevole l'estensione anche alla disciplina dell'amministratore di sostegno, non esplicitamente menzionata
  - Possibili anche cause statutarie
  - Non ammissibile, invece, l'esclusione *ad nutum*
    - » Equivarrebbe a lasciare il socio in balia degli altri soci

# Procedimento di esclusione

- Art. 2287
- Decisione a maggioranza per teste, inclusi i soci non di capitale (d'opera)
  - Eccezione alla regola generale di maggioranza per quote d'interesse («chi più ha da guadagnarci, più decide)
  - Motivata dal fatto che nell'esclusione si discorre di fiducia, non di utilità economiche
- Efficacia differita di 30 giorni da comunicazione ad escluso per consentire opposizione giudiziale
  - Possibile sospensione giudiziale di efficacia di esclusione
  - Ove accolta, reintegra *ex tunc*
- In caso di due soli soci, esclusione deliberata da tribunale su istanza di un socio
  - Giudice verifica sussistenza di causa

# Morte del socio (art. 2284)

- *Ratio*: necessità di fare sì che la società sopravviva alla morte di uno dei soci
- Regime legale...
- ...e regime pattizio
  
- Regime legale:
  - Liquidazione della quota agli eredi, a meno che..
    - I soci superstiti non siano interessati a continuare la società con gli eredi, e questi consentano
      - Problema: non chiaro se debbano essere tutti gli eredi consenzienti o meno; si crea comunque una comunione di quota
    - Oppure i soci superstiti possono decidere di sciogliere la società
      - In tal caso gli eredi sono liquidati nella tempistica usuale dello scioglimento di società

# Morte del socio (art. 2284)

- Regime pattizio. Varie ipotesi
  - Clausola di scioglimento della società alla morte di un certo socio, o di uno qualunque tra i soci
  - Clausola di consolidamento
    - Problema: chi paga?
  - Clausola di continuazione facoltativa
    - Soci obbligati, eredi no
  - Clausola di continuazione obbligatoria
    - Sia soci che eredi obbligati; eredi si possono rifiutare, salvo risarcimento del danno
  - Clausola di continuazione automatica, o di successione
    - È la più problematica: soci ed eredi entrambi obbligati. Eredi non si possono rifiutare, perché il subentro è automatico
    - Dottrina assolutamente contraria: eredi sarebbero gravati di responsabilità illimitata senza possibilità di liberarsi
    - Giurisprudenza più possibilista: la possibilità di liberarsi c'è:
      - Non accettando l'eredità, o
      - Accettandola con beneficio d'inventario

# Liquidazione della quota (art. 2289)

- Norma comune a tutte le ipotesi di scioglimento unilaterale
- Di norma (salvo il caso di scioglimento della società) entro 6 mesi
  - Il socio uscente diviene, allo spirare del termine semestrale, creditore della società
    - È però discusso se possa chiedere la liquidazione della quota di altri soci
- In denaro, salvo pattuizione contraria
  - Necessità di preservare capacità produttiva di società prevale su interesse del socio a restituzione di bene conferito in proprietà

# Liquidazione della quota (art. 2289)

- Determinazione della quota:
  - Quota di *patrimonio* (N.B.: *non* di capitale) spettante al socio sulla base della situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento
  - Attenzione: operazioni in corso!
    - Il socio uscente, che ha concorso ad una data operazione non conclusa al momento della sua uscita dalla società, risente del risultato economico di tale operazione, *bonus/malus*.